

Regolamento per i servizi di IVC delle competenze di cui al decreto ministeriale del 9 luglio 2024
Regolamento Fondo Banche Assicurazioni – versione 03 aprile 2025

Art. 1 – Ambito di operatività

1. Fondo Banche Assicurazioni, di seguito “Fondo”, in qualità di ente titolare delegato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2024, di seguito “Decreto”, con il presente Regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto, le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione e validazione delle competenze in esito agli interventi finanziati in qualsiasi forma dal Fondo Banche Assicurazioni - anche mediante voucher individuali - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I servizi di cui al primo periodo e relativi standard e metodologie, si applicano esclusivamente alle fasi di programmazione, progettazione, personalizzazione, organizzazione e segnatamente di attestazione finale degli interventi di titolarità del Fondo, ai sensi della richiamata normativa vigente.
2. La disciplina delle procedure per la certificazione delle competenze sarà definita in attuazione delle successive disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 del Decreto.
3. Per gli interventi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore, nonché per gli interventi di formazione abilitante all’esercizio di una professione regolamentata e di formazione disciplinata da organismi di vigilanza (IVASS, Banca d’Italia, CONSOB, ecc.) sono fatte salve le previsioni della relativa normativa anche in relazione alle attestazioni previste in esito ai percorsi. Di tali tipologie di intervento il Fondo pubblica sul proprio sito un elenco periodicamente aggiornato.

Art. 2 - Repertorio di riferimento

1. I servizi di individuazione e i servizi di validazione di cui al presente Regolamento sono realizzati in riferimento agli apprendimenti e alle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 3 del Decreto.

Art. 3 - Enti Titolati

1. Possono realizzare i servizi di individuazione e i servizi di validazione delle competenze nell'ambito degli interventi a titolarità del Fondo, unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, verificati attraverso specifica procedura definita dal Fondo.
2. I servizi di individuazione e validazione delle competenze all'esito dei percorsi formativi finanziati dal Fondo possono essere svolti unicamente da Soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere titolati in altri ambiti di titolarità per l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze o essere accreditati per la formazione presso almeno una Regione o provincia autonoma italiana;
 - b) aver adottato un modello organizzativo esimente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - c) aver ottenuto una certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a una delle seguenti norme:
 - I. UNI EN ISO-9001 nel settore EA/IAF 37;
 - II. ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione;
 - III. ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale;
 - IV. ISO 29991 - Servizi di formazione linguistica;
 - V. ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza e relativi aggiornamenti.
3. Il Fondo, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, effettua la verifica sul possesso dei requisiti di cui al comma 2 sul 100% degli Enti titolati coinvolti nei Piani formativi.

Qualora venga riscontrato il mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di cui al comma 2, l'attività svolta dall'Ente privo dei requisiti non sarà riconosciuta ammissibile.
4. Nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 del Decreto, sono titolati a realizzare i soli servizi di individuazione le imprese aderenti al Fondo qualora dotate di documentata disponibilità di strutture ovvero funzioni formative aziendali, interne o collegate, di gruppo o di rete di imprese, nell'ambito degli interventi formativi i cui beneficiari sono i dipendenti o i dipendenti di altre imprese collegate o appartenenti al medesimo gruppo o rete.

Le attività di individuazione possono essere realizzate da una funzione o servizio aziendale dedicato al presidio delle attività di sviluppo e/o formazione del personale, anche avvalendosi in modo stabile o temporaneo del supporto di soggetti esterni.

Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo può individuare, quali enti titolati, anche gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ferme restando le indicazioni operative ai sensi del successivo articolo 4 nonché le disposizioni di legge in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per i soggetti di cui al presente comma, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. Fatte salve le previsioni di cui al comma 4, qualora un soggetto in possesso dei requisiti previsti dal Fondo per l'erogazione di attività formative non sia anche Ente titolato ai sensi del comma 2, ove le suddette attività formative prevedano i servizi di individuazione e validazione, questi devono essere svolti da un Ente titolato in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

6. Il Fondo rende disponibili una sezione informativa sul proprio sito web e, agli enti titolati, interventi e/o strumenti formativi finalizzati all'implementazione delle competenze degli operatori in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di sistema nazionale di certificazione delle competenze.

7. Gli enti titolati, qualora erogino servizi di certificazione in conformità alle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA.

Art. 4 Modalità di realizzazione dei servizi di individuazione e di validazione

1. Per garantire l'individuazione e la validazione nell'ambito degli interventi realizzati con finanziamento del Fondo questi ultimi devono essere progettati definendo gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività e le relative modalità di valutazione con riferimento agli standard di qualificazione di cui all'articolo 2. Nel caso di percorsi nell'ambito dei quali è previsto unicamente il servizio di individuazione per la messa in trasparenza delle competenze in esito agli interventi realizzati con finanziamento del Fondo la progettazione degli interventi deve comunque prevedere la definizione degli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività con riferimento agli standard del primo periodo.

2. Le modalità di progettazione degli interventi e di svolgimento dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione delle competenze sono definite con apposito Protocollo metodologico, da adottare previo parere di conformità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo può apportare successivi aggiornamenti al Protocollo metodologico, purché non in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, dandone preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successiva pubblicità sul sito istituzionale del Fondo.

3. Per la progettazione e realizzazione degli interventi, gli enti titolati sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo di cui al comma 2.

4. La progettazione e realizzazione dei percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segue gli standard definiti dalla relativa normativa. Detta previsione si applica anche per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore, nonché per gli interventi di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.

5. Nell'ambito delle attività e delle disposizioni vigenti di gestione, controllo e rendicontazione degli interventi, a cui il presente Regolamento fa diretto rinvio, il Fondo effettua verifiche e controlli di conformità dei servizi di individuazione e di validazione agli standard del Decreto da parte degli enti titolati ai sensi dell'articolo 3 e, nei casi di accertamento di non conformità o di persistenza delle difformità accertate, provvede come disciplinato dall'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento ovvero nell'ambito della disciplina sanzionatoria definita dal Fondo.

6. Gli enti titolati trasmettono al Fondo, sulla base dei modelli di rilevazione da questo definiti d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati relativi alle attività realizzate per la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 6 comma 3 del Decreto e per le finalità di cui all'articolo 10 comma 1 del medesimo Decreto. La relazione annuale a cura del Fondo conterrà anche un resoconto sintetico delle attività di verifica e controllo realizzate ai sensi del comma 5 e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate.

Art. 5 – Modalità di attestazione e conservazione degli attestati

1. Previo consenso informato ai sensi del GDPR, le attestazioni sono rilasciate ai lavoratori interessati dagli enti titolati anche attraverso le piattaforme tecnologiche del Fondo sulla base del format definito dal Fondo nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 7 del Decreto, e devono essere:

a) coerenti con gli standard minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021;

b) rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate nel sistema informativo del Fondo, in conformità e applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

2. Il Fondo, sulla base del consenso informato acquisito dall'ente titolato, provvede al conferimento delle attestazioni o dei dati relativi alle attestazioni di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità e le specifiche tecniche da questo definite ai fini dell'implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore e in collegamento con il sistema informativo unitario in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; alla conservazione delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini delle verifiche amministrative.

Art. 6 - Standard di costo e di durata

1. Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e di validazione di cui al presente Regolamento sono definiti nei singoli Avvisi o altri dispositivi adottati dal Fondo, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche degli interventi finanziati e comunque nei limiti di quanto previsto all'articolo 9 del Decreto. I relativi costi ove valorizzati all'interno dei Piani formativi finanziati dal Fondo, sono riconosciuti a fronte di idonea documentazione.

Art. 7 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento si applica:

- a. alle attività formative finanziate dal Fondo a valere sugli Avvisi relativi al Conto Collettivo pubblicati successivamente al 31 gennaio 2026;
- b. ai Piani formativi presentati a valere sul Conto Individuale successivamente al 31 luglio 2026.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del Decreto, resta ferma la facoltà del Fondo, nell'attuazione degli interventi di propria titolarità, segnatamente di quelli finanziati mediante piani individuali, di avvalersi, laddove applicabile, anche previo appositi accordi, dei sistemi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze regolamentati dagli altri enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ivi comprese le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dandone successiva evidenza nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 4, comma 6.